

Bologna 15/06/2020

Spett.le ARERA  
DMRT Direzione Mercati Retail e  
Tutele dei Consumatori di Energia

**OSSERVAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 193/2020.  
Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'autorità 116/2020 /R/COM,  
149/2020 /R/COM e 192/2020/R/COM adottate per via dell'emergenza COVID-19.**

In questo documento si riportano le osservazioni di Illumia in merito agli orientamenti illustrati dall'Autorità all'interno del DCO 193/2020. Si anticipano in premessa gli elementi essenziali della nostra posizione.

**Si apprezza, innanzitutto, la proposta di un'anticipazione del meccanismo di compensazione per i venditori, relativo al "Meccanismo pregresso degli oneri generali di sistema."** A nostro avviso si tratta di una più che ragionevole iniziativa, considerando peraltro che l'esito del meccanismo di compensazione appena richiamato è in gestazione da molto tempo. Prevedere, quindi, un'anticipazione del meccanismo che scompunti dal calcolo alcuni importi non versati ai distributori locali come da delibera 116/2020 (di seguito richiamati come "importi sospesi"), sia una ipotesi pragmatica e quindi efficace.

Un secondo elemento che riteniamo opportuno sottolineare riguarda la tempistica proposta per la restituzione degli importi. Ad oggi, non ci sono ancora certezze per una previsione attendibile di conclusione della crisi epidemiologica e, conseguentemente, di quella economica. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, nella giornata del 11 giugno, che lo scenario più probabile è il verificarsi di "ondate ricorrenti"<sup>1</sup>. In aggiunta, i dati ultimamente disponibili segnalano un lieve incremento dei contagi<sup>2</sup>. Infine, il Dpcm 11 giugno 2020, ha procrastinato l'apertura delle attività sportive di contatto al 25 giugno e "le fiere, i congressi e le attività in sale da ballo e discoteche" al 14 luglio. **Riteniamo siano tutte informazioni, queste, che rendono prematuro indicare il mese di settembre per la restituzione degli importi sospesi.** Crediamo sia più in linea con gli elementi a disposizione immaginare l'inizio del 2021 come periodo auspicabilmente più lontano dalla crisi economica e quindi dalla difficoltà dei clienti a pagare le bollette.

In terzo luogo, per le stesse ragioni appena argomentate, condividiamo l'intenzione di prolungare le deroghe previste dalla delibera 116/2020 riguardo agli eventuali declassamenti a causa della crisi epidemiologica. A nostro avviso, non è tuttavia corretto considerare solo i casi rientranti nel periodo di vigenza della delibera. Si creerebbe un'inspiegabile diversità di trattamento tra chi ha subito un declassamento a causa dell'emergenza COVID-19 nel mese di giugno e chi dovesse subirlo nel mese di luglio o successivi. Riteniamo, in sintesi, sufficiente che il declassamento avvenga in conseguenza del contesto congiunturale connesso con la pandemia, senza fissare una data termine.

Più nel dettaglio, nel seguito del documento, rispondiamo alle domande poste nel Documento

<sup>1</sup> ["Coronavirus, Oms: "Scenario più plausibile? Ondate ricorrenti", Adnkronos, 11 giugno 2020](#)

<sup>2</sup> ["Coronavirus: risalgono i contagi, 379 più di ieri. Cala il numero di morti \(53 in un giorno\)", Ansa, 11 giugno 2020; "Coronavirus, torna l'aumento dei contagi. Resta la preoccupazione per la Lombardia. Diminuiscono i morti", La Stampa, 11 giugno 2020.](#)

di Consultazione.

*Q1. Si considera correttamente trattenuto il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?*

In relazione alla necessità di individuare, per il saldo degli importi non versati ai distributori, delle modalità che prevedano anche una rateizzazione della somma finale, condividiamo tutte le motivazioni riportate dall'Autorità. Queste motivazioni ricomprendono, per l'intero periodo dell'emergenza sanitaria, oltre al blocco della tutela del credito, anche la obbligatoria ricostituzione in mora dei clienti morosi. Tuttavia, riteniamo opportuno aggiungere che i mancati o ritardati incassi che riguardano tutte le società di vendita, non derivano solo dalle utenze domestiche e business in bassa tensione, infatti, la crisi derivata dall'emergenza sanitaria ha avuto notevoli impatti finanziari anche sulle grandi aziende caratterizzate da forniture in media o alta tensione. Per queste realtà industriali, Illumia, come tanti altri operatori, ha preferito andare incontro al cliente, concedendo dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Procedere con costituzioni in mora in uno scenario di questa gravità, pur essendo permesso, è stato ritenuto controproducente. Questi comportamenti, seppur non obbligatori ma, riteniamo, di buon senso, hanno inevitabilmente portato ulteriori ammanchi di cassa non considerati nei primi commi di questo documento di consultazione.

Alla luce di quanto sopra esposto quindi, in merito alla prima data prevista per la restituzione delle somme ad oggi sospese, si ritiene precoce una previsione che individua nel mese di settembre il superamento della situazione di crisi. Come riportato in premessa a questo documento, sono ancora troppe le incertezze relative alla ripartenza del sistema economico nazionale. Alla luce, inoltre, delle disposizioni previste dalle delibere 60/2020 e 116/2020 che, oltre a prevedere l'obbligo della ricostituzione in mora dei clienti insolventi, garantisce la possibilità per le utenze con contratti PLACET di chiedere e ottenere una rateizzazione, gli effetti della crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria difficilmente si esauriranno entro il mese di settembre 2020. Pertanto, riteniamo che il piano di rateizzazione debba prevedere che la prima rata abbia scadenza nel mese di gennaio 2021 e che sia costituito da 8 rate.

Infine, riteniamo necessario che, nella traslazione del documento di consultazione in regolazione, venga specificato che l'adesione al piano di rientro possa essere effettuata in relazione ad ogni impresa di distribuzione/trasporto.

*Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?*

*Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale trattenuti per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?*

Visto l'incremento della morosità registrato nei mesi da marzo a maggio, con un trend in crescita anche per il mese di giugno, riteniamo che la percentuale più adeguata da inserire per riconoscere l'anticipazione del "meccanismo di pregresso" sia quella proposta del 15%.

Al tempo stesso, dato che gli effetti della crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria difficilmente si esauriranno in tempi brevi, riteniamo che sia opportuno inserire nel calcolo

anche un fattore moltiplicativo che tenga conto del protrarsi di questi effetti. In via teorica, e con considerazioni di compromesso, potremmo quantificare in 4 mesi, cioè da settembre 2020 fino a fine anno, il perdurare di questo fenomeno di mancato incasso superiore allo scenario pre-covid. Questo periodo di tempo si traduce numericamente in 4 dodicesimi di anno con un valore di 0,333.

Proponiamo pertanto, che la formula sia ridefinita in questo modo:

$$Antpreg=[0,333*\min (OGdS_{nv};\alpha*Q_{max})]+[\min (OGdS_{nv};\alpha*Q_{max})]$$

*Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?*

In relazione all'intervento a tutela delle imprese che hanno beneficiato specifica deroga correlata al giudizio di rating, riteniamo che tale agevolazione non debba limitarsi a quelle società che hanno subito una rivalutazione al ribasso con motivazione "COVID-19" nel periodo tra marzo e giugno 2020 ma che debba essere estesa a tutte le società che subiranno un downgrade con la stessa motivazione, indipendentemente dalla data in cui avviene. Ancora una volta, per le stesse ragioni riportate in premessa a questo documento, potrebbe succedere che una rivalutazione effettuata ad esempio nel mese di luglio 2020 o anche successivamente, riporti come motivazione l'emergenza sanitaria. Non è infatti assodato che la crisi epidemiologica non provochi effetti sul sistema economico. In questo caso la società si troverebbe penalizzata in quanto non potrebbe avvalersi delle stesse agevolazioni di cui hanno goduto le aziende concorrenti nonostante la causa che ha portato alla riduzione del giudizio di rating sia la medesima.

Distinti saluti

ILLUMIA S.p.A.

Ufficio Regulatory Affairs